

UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, con il quale è stato emanato lo Statuto di autonomia dell’Università della Calabria, e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il D.R. n. 760 del 19 marzo 2003 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Classe 8);
- Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visto il decreto rettorale n. 1982 del 21 giugno 2005 con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo;
- Visto il D.R. 190 del 31 gennaio 2006 con il quale è stato modificato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Classe 8) emanato con il decreto rettorale n. 760 sopra indicato;
- Visto il verbale del 21 giugno 2006 con il quale il Consiglio della Facoltà di Ingegneria ha espresso parere favorevole sulle modifiche degli articoli 5 e 8 del Regolamento didattico del Corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Classe 8), proposte dal Consiglio di Corso di laurea;
- Visto il verbale del 18 settembre 2006 con il quale il Senato Accademico ha approvato le predette modifiche;

DECRETA

Gli articoli 5 e 8 del D.R. n. 190 del 31 gennaio 2006, citato nelle premesse, sono così modificati:

ART. 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio.

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio dei Corsi di Laurea e Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (d’ora in poi definito Consiglio di Corso di Laurea), in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una “Parte generale” e di una “Parte speciale”.

La “Parte generale”, costituita dagli Articoli 1-25, disciplina gli aspetti di base del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio. La “Parte speciale”, costituita dagli Allegati, disciplina gli aspetti organizzativi dell’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio.

ART. 2 - Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio.

Per conseguire la Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio lo studente deve avere acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese.

La durata del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio è di tre anni.

Il Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio ha l’obiettivo di assicurare agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali nell’ambito dell’Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, con eventuali approfondimenti relativi ad una singola area disciplinare. La relativa formazione è pertanto orientata alla creazione di figure professionali in possesso di una cultura tecnica di base, su cui costruire eventuali successive possibilità di sviluppo, oppure in grado di inserirsi e orientarsi con facilità nel mondo del lavoro.

Il Corso di Laurea si articola in due percorsi:

- “Professionalizzante”
- “Formativo”.

Il percorso “Professionalizzante” è rivolto in particolare agli studenti che intendono immettersi immediatamente nel mondo del lavoro, mentre quello “Formativo” a coloro che intendono proseguire gli studi nella Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio.

Il percorso “Formativo” ed il percorso “Professionalizzante” sono identici nei primi due anni, e sono distinti al terzo anno; alcuni insegnamenti del terzo anno sono comuni ai due percorsi.

Sempre nel corso del terzo anno l’offerta didattica è differenziata tra due indirizzi disciplinari, uno denominato “Difesa del suolo” e l’altro “Tutela dell’ambiente”.

All’inizio del III anno, l’allievo sceglie quindi l’indirizzo e stabilisce se seguire il percorso ‘Professionalizzante’ o quello ‘Formativo’. A seconda della combinazione tra la scelta del percorso e dell’indirizzo sono, quindi, possibili quattro diversi curricula, vale a dire:

- Indirizzo “Difesa del Suolo”, percorso formativo;
- Indirizzo “Difesa del Suolo”, percorso professionalizzante;
- Indirizzo “Tutela dell’Ambiente”, percorso formativo;
- Indirizzo “Tutela dell’Ambiente”, percorso professionalizzante.

Gli insegnamenti effettivamente attivati verranno resi noti di anno in anno nel manifesto degli studi.

Potranno accedere al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio senza debiti formativi coloro che abbiano seguito il percorso “Formativo”.

Gli studenti che abbiano seguito il percorso “Professionalizzante” sono iscritti alla Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il territorio con l’obbligo di integrare il piano di studio con l’acquisizione dei crediti relativi a *Metodi matematici applicati all’Ingegneria ambientale* (6 CFU, Percorso formativo) e *Informatica per l’ambiente ed il territorio* (4 CFU, Percorso formativo).

ART. 3 - Attività formative.

Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti.

Le attività formative istituzionali, costituenti i curricula descritti nell’Articolo precedente, e che rappresentano l’offerta fissa contenuta dal Manifesto degli Studi, consistono in:

- corsi di insegnamento
- attività di tirocinio
- attività di progettazione interdisciplinare/laboratorio didattico di area
- prova finale.

Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- corsi integrativi
- visite tecniche e viaggi di istruzione
- periodi di studio all’estero.

I corsi di insegnamento si sviluppano in:

- tre periodi didattici, per il primo anno, in cui l’attività didattica frontale per ciascun periodo si svolge su 9 settimane;
- due periodi didattici, per gli anni successivi, in cui l’attività didattica frontale per ciascun periodo si svolge su 12 settimane.

I corsi sono tenuti, di norma, da docenti della Facoltà o, in alternativa, da supplenti (di altre Facoltà) o da professori a contratto (esterni all’Ateneo).

In presenza di particolari esigenze didattiche è possibile prevedere che un corso si estenda su più di un Periodo; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un periodo.

I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 nell’arco di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 ore di lezione a settimana in non meno di quattro giorni. Sulla base di particolari esigenze didattiche e su proposta del docente, il Consiglio di Corso di Laurea può tuttavia approvare suddivisioni diverse con una distribuzione più intensiva delle lezioni.

Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono sinteticamente descritte nelle Schede in **Appendice** a questo Regolamento.

ART. 4 - Crediti formativi.

Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3 ore di impegno dello studente, 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal competente Consiglio di Corso di Studi sulla base della natura specifica dell'attività.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale deve essere almeno del 60%.

La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

La Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.

ART. 5 - Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale.

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria:

i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

La preparazione iniziale necessaria per l'ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio consiste in conoscenze di base di matematica, fisica e chimica.

La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ai fini dell'iscrizione, e consiste in un test coordinato a livello nazionale tra le Facoltà di Ingegneria. I contenuti, la data e le modalità di svolgimento del test sono definiti dal bando di ammissione. Lo stesso bando definisce i criteri per la determinazione degli obblighi formativi aggiuntivi.

Per gli studenti che dal test risultino dover adempiere ad obblighi formativi aggiuntivi, si tiene, nel primo periodo didattico del primo anno, un corso di Matematica di base (**Matematica B**). Il corso si conclude con una prova finale di verifica. L'obbligo formativo si estingue con il superamento della prova. L'esame di Calcolo I potrà essere sostenuto solo dopo l'estinzione dell'obbligo formativo.

Qualora al termine del primo anno non siano stati estinti gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi, lo studente sarà obbligato negli anni successivi ad inserire nel proprio piano di studi attività formative per un numero di crediti annuo non superiore a 30 e sarà oggetto di specifiche attività di tutorato. Lo studente non sarà più soggetto a tali vincoli nel momento in cui siano stati estinti gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi.

Entro il 31 marzo del primo anno di corso, gli studenti effettuano presso la segreteria Studenti la scelta del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.

ART. 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ai nuovi ordinamenti didattici.

Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio o al Corso di Diploma in Ingegneria dell'Ambiente e delle Risorse del vecchio ordinamento, che intendano passare al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio previsto dal nuovo ordinamento didattico, devono presentare una formale richiesta al Consiglio di Corso di Laurea.

La domanda intesa ad ottenere il passaggio dal Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio dal Diploma Universitario in Ingegneria dell'Ambiente e delle Risorse al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio previsto dal nuovo ordinamento didattico deve pervenire, all'Area Didattica, tra l'1 giugno e il 31 agosto. La delibera del consiglio si avrà entro la data di inizio del primo periodo dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.

Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o autocertificazione attestante la data del superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto e la votazione eventualmente riportata.

La tabella di conversione in cui vengono riformulati, in termini di crediti, il valore e la consistenza di ciascun insegnamento viene allegata al presente Regolamento (**Allegato B**), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio di Corso di Laurea può richiedere colloqui integrativi di programmi per esami già superati.

Eventuali crediti in esubero nel passaggio al nuovo ordinamento potranno, in tutto o in parte, essere riconosciuti successivamente nel Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio, sulla base di apposite delibere.

ART. 7 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio o al Corso di Diploma in Ingegneria dell'Ambiente e delle Risorse alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli Ordinamenti Didattici previgenti.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.

Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Corso di Laurea.

ART. 8 - Piani di studio e iscrizione agli insegnamenti.

a. Presentazione

Tutti gli studenti che si iscrivono al terzo anno (regolarmente e non regolarmente in corso) devono presentare (gratuitamente), tra il 1 luglio e il 31 agosto, il piano di studi individuale, anche se conforme a uno dei piani di studi ufficiali del Corso di Studio, da cui risultino i crediti già acquisiti. I piani di studio diversi dal piano di studi ufficiale sono esaminati singolarmente da apposita commissione. Essi vengono sottoposti quindi all'approvazione da parte del Consiglio del Corso di Laurea che delibera in merito entro il 31 ottobre.

Lo studente, sia in corso che fuori corso, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.

Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, nuovo ordinamento, sono obbligati a seguire i manifesti degli studi ufficiali previsti per il loro anno di immatricolazione riportati nell'**Allegato A**.

Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curriculari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Gli esami di tali insegnamenti potranno essere sostenuti a condizione che la media degli esami già sostenuti più quelli da sostenere (attribuendo a questi ultimi un voto teorico di 18/30) determini un voto base di laurea uguale o

superiore alla soglia di esonero dalla prova di ammissione meno cinque (-5). La prenotazione all'esame ha valore di autocertificazione del possesso del requisito richiesto. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Specialistica all'atto dell'iscrizione.

b. Iscrizione agli insegnamenti

L'iscrizione è obbligatoria per gli insegnamenti del terzo periodo didattico del primo anno, per tutti quelli del secondo e terzo anno e per eventuali insegnamenti di "recupero" aggiuntivi relativi agli insegnamenti comuni del primo anno. L'iscrizione si effettua ad ogni periodo didattico e si chiude, improrogabilmente, 30 giorni prima dell'inizio dei corsi. L'iscrizione vale per un anno; lo studente dovrà acquisire i crediti dell'insegnamento a cui si è iscritto entro 2 anni, pena la decadenza del programma e, quindi, l'obbligo di seguire nuovamente il corso. Lo stesso insegnamento non potrà essere frequentato per più di 2 volte, tranne in casi eccezionali stabiliti dai Consigli di Corso di Laurea previa regolare istanza da parte dello studente.

Il numero di crediti corrispondente agli insegnamenti cui lo studente si iscrive in ciascun anno deve essere compreso tra 30 e 70, fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento relativamente all'inserimento nel piano di studi di insegnamenti in soprannumero non curriculari per l'iscrizione alla Laurea Specialistica.

Lo studente che preveda, nel corso dell'anno, l'acquisizione di 30 crediti può chiedere l'iscrizione come studente "non a tempo pieno" e fruire delle relative agevolazioni (art. 44 del RDA).

ART. 9 - Propedeuticità.

Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio sono riportate nell'**Allegato C**. Eventuali modifiche negli anni successivi sono deliberate dal Consiglio del Corso di Laurea in sede di approvazione del Manifesto (sentito il Docente titolare od incaricato, o comunque i docenti dell'area disciplinare interessata), e modificano automaticamente l'**Allegato C** del presente Regolamento.

ART. 10 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio e trasferimenti da altri Atenei.

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio gli studenti precedentemente iscritti ad un Corso di Studio dell'Università della Calabria, ovvero ad un Corso di Studio di altra Università.

La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio del Corso di Laurea, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato l'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale e la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'**Articolo 5** del presente Regolamento.

La domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio da altro Ateneo deve pervenire all'area Didattica, tra l'1 Giugno ed il 31 Agosto. La delibera del Consiglio del Corso di Laurea si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico dell'anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.

Le domande di passaggio da Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria di studenti iscritti al primo anno possono essere presentate anche anteriormente all'1 Giugno. La richiesta di passaggio, se accolta, ha effetto dalla data di inizio del periodo didattico immediatamente successivo alla data della delibera del Consiglio del Corso di Laurea.

Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio da altro Ateneo, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.

Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ART. 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

Chiunque in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto. La richiesta non è in alcun caso accoglibile se il richiedente non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l'accesso al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio.

Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti per i quali chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

La domanda di cui al comma precedente deve pervenire, all'area didattica, tra l'1 Giugno ed il 31 Agosto. La deliberazione da parte del Consiglio di Corso di Laurea si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio dell'anno accademico immediatamente successivo.

Il Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio delibera l'accoglimento della domanda, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli esami e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all' **Articolo 5** del presente Regolamento.

ART. 12 - Conferimento della Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio ai Titolari di Diploma Universitario in Ingegneria dell'Ambiente e delle Risorse.

I diplomati in Ingegneria dell'Ambiente e delle Risorse presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università della Calabria possono chiedere il conferimento della Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio omologa presentando regolare istanza presso la Segreteria Studenti.

Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegato il certificato di Diploma con l'indicazione degli esami sostenuti e la votazione riportata.

Ai fini del conferimento della Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio, le carenze curriculari dei titolari di Diploma Universitario in Ingegneria dell'Ambiente e delle Risorse possono essere colmate acquisendo 5 CFU attraverso il superamento del PET (Preliminary English Test) e un numero di CFU variabile da 3 a 6 che sarà definito dal competente Consiglio di Corso di Laurea, sulla base del curriculum degli studi seguito dal titolare di Diploma Universitario.

Per il conferimento della Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio, i titolari di Diploma Universitario in Ingegneria dell'Ambiente e delle Risorse dovranno altresì sostenere la prova finale che consisterà in una discussione dell'elaborato presentato all'atto dell'esame di Diploma Universitario. Il voto di laurea sarà definito sulla base dell'esito degli esami sostenuti per conseguire il Diploma e degli esami sostenuti per acquisire gli ulteriori crediti. Per i titolari di Diploma Universitario conseguito presso altre sedi e per coloro che intendano chiedere l'iscrizione a Corsi di Laurea diversi da quello omologo, il competente Consiglio di Corso di Laurea determinerà quanti e quali crediti saranno riconosciuti.

I Diplomati, una volta conseguita la Laurea triennale, saranno equiparati ai Laureati che hanno seguito il percorso professionalizzante, e quindi con gli stessi debiti formativi ai fini del proseguimento degli studi nel Corso di Laurea Specialistica (cfr. §2).

ART. 13 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

I 5 crediti degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria relativi alla conoscenza della Lingua dell'U.E. diversa dall'italiano sono acquisiti con il superamento del PET (Preliminary English test- Università di Cambridge). La Facoltà potrà riconoscere certificati rilasciati da altre Istituzioni, eventualmente già acquisiti dallo studente, come equivalenti all'attestato di superamento del P.E.T. Allo scopo di facilitare il superamento del PET, la Facoltà fornisce un supporto didattico specifico per l'apprendimento della Lingua Inglese, con caratteristiche del tutto peculiari rispetto agli insegnamenti curriculari. La Facoltà contribuisce, inoltre, in misura definita annualmente dal CdF alle spese del PET.

ART. 14 - Verifiche del profitto.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal Regolamento didattico del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio. L'accertamento del profitto è individuale.

La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superata" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).

Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. E' possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.

Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato dal professore titolare del corso.

Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. Il giudizio deve essere formalizzato dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all'esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori, anche con firma digitale basata su certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

Qualora sia prevista una votazione, l'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione, dalla lode.

Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.

Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 25 del presente regolamento.

I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.

Negli intervalli tra primo e secondo periodo e tra secondo e terzo periodo del primo anno, si tengono due appelli dei corsi del periodo precedente, intervallati da un appello di recupero degli altri corsi.

Alla fine del terzo periodo del primo anno, gli appelli sono distribuiti come segue: preliminarmente un appello di recupero dei periodi precedenti, seguito da tre appelli dei corsi del terzo periodo, intervallati da un appello di recupero.

Nell'intervallo tra primo e secondo semestre del secondo e terzo anno, si tengono due appelli dei corsi del semestre precedente e due appelli di recupero degli altri corsi (appello-recupero-appello-recupero).

Alla fine del secondo semestre del secondo e terzo anno, si tengono tre appelli dei corsi del semestre precedente e tre appelli di recupero degli altri corsi (recupero-appello-recupero-appello-recupero-appello).

Le modalità di verifica relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede allegate al presente Regolamento.

Per i corsi del primo anno comuni a tutti i Corsi di Laurea della Facoltà, gli esami sono regolati come segue: l'esame consiste in una prova scritta ed un'eventuale prova orale; se il voto dello scritto è superiore o uguale a 18/30 esso è direttamente registrato senza prova orale, a meno che lo studente non chieda di sostenere tale prova; se il voto è compreso tra 15/30 e 17/30 è obbligatoria la prova orale; se il voto è inferiore a 15/30, l'esame non è superato.

Gli studenti possono ripetere gli esami falliti relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.

Gli esami sono sostenuti con la Commissione vigente; il programma di esame rimane quello del corso frequentato per un periodo di 24 mesi.

ART. 15 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e sono, di norma, composte da 3 membri.

Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.

La Commissione è presieduta dal professore ufficiale del corso.

Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari professori diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta da uno dei professori individuato dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.

Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio o di più corsi di studio della stessa Facoltà – sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso periodo, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.

La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea di una stessa facoltà spetta al Preside di Facoltà.

Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito, o a settore scientifico-disciplinare affine.

Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea provvede alla nomina di un sostituto.

Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ART. 16 - Orientamento e tutorato.

Il Consiglio del Corso di Laurea nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Facoltà e di Ateneo.

Nel Corso di Studio è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea che può delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio.

Tra le attività di tutorato per gli studenti sono previsti, in particolare: corsi intensivi, e attività di tutorato, di cui ai commi successivi.

In conformità a quanto previsto dall'art. 14 della L. 390/91, il Consiglio di Corso di Laurea può attivare *corsi intensivi* di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

L'*attività di tutorato* ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria.

Entro il primo mese dalla disponibilità dell'elenco degli studenti che hanno effettuato l'opzione al Corso di Laurea, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio. L'attribuzione è realizzata dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 20 studenti. Sono esentati da tale attività il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea ed eventualmente (su delibera del Consiglio di Corso di Laurea) altri membri del Consiglio che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea.

Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

ART. 17 - Laboratori didattici di area. Progetto interdisciplinare.

Il Consiglio del Corso di Laurea attiva e gestisce laboratori didattici con funzione di supporto specifico per l'attività didattica relativa alle ore di esercitazione e laboratorio dei corsi istituzionali, di progettazione interdisciplinare e tirocinio.

Per ciascun laboratorio didattico, è individuato come responsabile un Docente membro del Consiglio del Corso di Laurea e, possibilmente, afferente alla struttura dipartimentale che ospita fisicamente il laboratorio.

I laboratori didattici del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio attivati sono due, entrambi ospitati dal *Dipartimento di Difesa del Suolo*:

- Laboratorio didattico di *Analisi delle Acque*
- Laboratorio didattico di *Cartografia Automatica e Modellistica Idrologica (Ca. Mi. Lab.)*

Il progetto interdisciplinare consiste nella redazione, da parte dello studente, di un elaborato in cui confluiscono conoscenze e competenze acquisite in vari settori disciplinari/in un'area disciplinare del Corso di Laurea, sotto la supervisione e l'assistenza di un gruppo di docenti, all'uopo designati dal Consiglio del Corso di Laurea.

ART. 18 - Partecipazione a Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

Il Consiglio del Corso di Laurea, attraverso un'apposita commissione di tre membri (incluso il Presidente), esprime pareri sulle proposte progettuali dei "Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore", inoltrate da Enti e Consorzi proponenti, qualora presentino specifico riferimento alle discipline dell'Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio.

La Commissione può in particolare esprimere parere sulla partecipazione attiva del Consiglio del Corso di Laurea ai “Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore” mediante propri membri, sia in qualità di rappresentanti dell’Università in seno al Comitato Tecnico Scientifico del “Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”, sia in qualità di docenti del corso stesso.

La Commissione inoltre, sentiti i docenti di riferimento delle materie affini agli insegnamenti dei “Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”, stabilisce il numero massimo di CFU riconoscibili a studenti del Corso di Laurea che abbiano frequentato i “Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”, fissandone la ripartizione tra ‘crediti formativi’ (corrispondenti ad insegnamenti particolari o a scelta) e crediti da attribuire ad attività di progettazione interdisciplinare o tirocinio.

ART. 19 - Visite tecniche e Viaggi di istruzione.

A richiesta dei Docenti, il Consiglio del Corso di Laurea può destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come ‘laboratori’ sul campo.

Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento ed alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.

ART. 20 – Attività di tirocinio.

I "Tirocini Didattici Universitari" possono svolgersi presso Strutture Universitarie (*intra moenia*), oppure presso Enti pubblici o privati, Aziende, Studi professionali, Imprese e Industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione.

Per accedere alle attività di tirocinio previste dal suo piano di studio lo studente deve aver già acquisito almeno 120 crediti; egli può accedere a tale attività a partire dal terzo periodo didattico del terzo anno di corso, e successivamente in qualunque momento ne faccia richiesta.

La durata del tirocinio è compresa fra un minimo di due mesi e un massimo di quattro mesi. L’attività di tirocinio si configura come un impegno didattico integrato e consente allo studente l’acquisizione di un numero di crediti che va da un minimo 9 CFU a un massimo di 14 CFU.

Il tirocinio è assegnato allo studente che ne fa richiesta dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea (che può designare per questo e per i successivi adempimenti un delegato permanente). Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea e, nel caso di tirocinio svolto presso un Soggetto Ospitante esterno, da un Tutor Aziendale designato dal Soggetto stesso.

A conclusione del tirocinio lo studente presenta al Presidente del Consiglio del Corso di Laurea una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo. A tale relazione va allegata la valutazione sulle attività, espressa dal Tutor Accademico e dal Tutor Aziendale (nel caso di tirocinio esterno). Sulla base di tale documentazione il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea attribuisce i relativi crediti.

Progetti, studi, analisi, effettuati durante il tirocinio possono essere oggetto della relazione da presentare per la prova finale.

Per lo svolgimento dei tirocini *intra moenia*, oltre ai laboratori didattici specifici del Corso di Laurea (cfr. **Articolo 17**), possono fornire la disponibilità anche i laboratori didattici, di ricerca e di attività conto terzi delle strutture dipartimentali, sentito il Consiglio di Dipartimento.

La disciplina ed il coordinamento dell’uso dei laboratori presso cui può svolgersi il tirocinio *intra moenia* è regolata da un’apposita commissione formata da un membro del Consiglio del Corso di Laurea in rappresentanza di ognuno dei suddetti laboratori.

ART. 21 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.

La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto, o di un progetto, o di una relazione tecnica sull’attività di tirocinio, e nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione.

Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse dei contributi universitari.

Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 ad un massimo di 8 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, ed attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode.

I punti di incremento sono attribuiti come segue:

fino a un massimo di 5 sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla commissione;
3 punti per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 3° anno dall'anno di prima immatricolazione,

1 punto per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il punteggio finale viene arrotondato all'intero più vicino.

La lode può essere attribuita se il punteggio finale supera il 110 e la commissione è unanime nell'attribuzione.

La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. La Facoltà può prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea.

I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.

Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda alla Segreteria Studenti della Facoltà di Ingegneria 30 giorni prima, e si prenota presso la Segreteria del Corso di Laurea.

La tesi di Laurea, corredata dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi 15 giorni prima della prova finale. La stessa può essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il "tutore" che lo assiste nella preparazione della prova ed è presente alla prova stessa. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il tutore è il "tutor accademico" del tirocinio.

Il relatore della tesi di Laurea è membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato e può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non è soggetto ad alcuna specifica restrizione in aggiunta a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio di Corso di Laurea almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare

La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Preside di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Laurea. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Ingegneria.

Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.

Di norma, Presidente di Commissione è il Presidente del Consiglio se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Corso di Laurea.

Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.

Nel caso di adozione di modalità automatiche e informatizzate di verbalizzazione delle prove finali, le competenti strutture didattiche e amministrative sono tenute ad adottare procedure coerenti con le norme di cui al comma precedente.

Il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

ART. 22 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.

L'introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati non a tempo pieno negli studi è disciplinata dal Regolamento Didattico dei Corsi di Studio.

Il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio prevede uno specifico Ordinamento degli Studi per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale Ordinamento è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti.

Per il Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio di Corso di Laurea potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.

Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere soggetta all'esistenza di requisiti di alcun tipo.

Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, ove questo sia stato introdotto, indicando l'anno del percorso formativo previsto per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno del Corso di Laurea cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- la richiesta deve essere inoltrata, all'Area Didattica, tra l'1 giugno ed il 31 agosto;
- il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico successivo.

Il Consiglio di Corso di Laurea delibera entro la data di inizio del primo periodo didattico dell'anno accademico immediatamente successivo.

ART. 23 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio del Corso di Laurea, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.

Per ogni convenzione attivata, il Consiglio del Corso di Laurea designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'università convenzionata, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.

Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio del Corso di Laurea allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.

Il Consiglio del Corso di Laurea, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio di Corso di Laurea deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio del Corso di Laurea emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.

Per i programmi che adottano il sistema ECTS di trasferimento dei crediti, non è necessaria delibera del Consiglio del Corso di Laurea, ma solo supervisione alla correttezza delle operazioni di scambio da parte di un docente del Consiglio del Corso di Laurea appositamente delegato.

Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio Socrates dell'Ateneo.

Studenti in entrata nell'Ateneo

L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.

Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti di questo Ateneo attraverso la formalizzazione della loro iscrizione all'Area Didattica – Settore Segreterie studenti, con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.

I dati relativi agli esami sostenuti, riportati sugli statini e sul registro, nonché i dati dei verbali degli esami, devono essere inclusi nella base dati dell'Area Didattica. Tali procedure devono essere contemplate anche in caso di nuove disposizioni per la registrazione automatizzata degli esami sostenuti da parte degli studenti.

I professori di ruolo dei singoli Corsi di studio che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreterie studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

ART- 24 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso" e rinuncia agli studi.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 40, tra i quali necessariamente i crediti relativi agli insegnamenti di Calcolo 2 e Fisica 1.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente deve avere acquisito tutti i crediti del primo anno, e 30 crediti del secondo, tra cui quelli relativi alla lingua inglese.

Lo studente che non soddisfi tali condizioni viene considerato "non regolarmente in corso". Egli resterà in tale condizione fino a quando non soddisfi i requisiti per essere considerato "regolarmente in corso", o non venga a trovarsi nella condizione di "fuori corso".

Viene considerato "fuori corso" lo studente che non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti per il conseguimento del titolo.

.Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.

Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti “non regolarmente in corso” possono frequentare le attività formative previste per l’anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio di Corso di Laurea valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.

Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l’anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve pervenire, all’Area Didattica, tra il 1° giugno e il 31 agosto. La delibera del Consiglio di Corso di Laurea si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell’anno di corso cui lo studente chiede di iscriversi.

ART. 25 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza.

La frequenza è obbligatoria ed è, di norma, accertata con rilevamento sistematico delle presenze mediante firma apposta su appositi registri. Il Docente si fa carico della verifica della frequenza e può avvalersene in sede di valutazione complessiva dell’impegno dello studente nelle prove di accertamento.

IL RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)

ET